



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni  
di lavoro e delle relazioni industriali**

Divisione V

Disciplina del rapporto di lavoro e pari opportunità



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 22/02/2016**

**Prot. 32 / 0003332 / MA008.A006**

*Alle Regioni e alle Province*

*(di cui all'allegato elenco)*

Loro Sedi

E, p.c.

*Alla Consigliera Nazionale di parità*

Sede

[consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it](mailto:consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it)

*Al Dipartimento per le pari opportunità*

Sede

[segreteria.interventipariop@governo.it](mailto:segreteria.interventipariop@governo.it)

**Oggetto:** Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*.  
Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*. Primi chiarimenti applicativi.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (di seguito d.lgs. n. 151 del 2015) ha modificato il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito d.lgs. n. 198 del 2006), per quanto qui rileva, nelle parti relative alla disciplina delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, i primi chiarimenti in ordine alle finalità e all'applicazione delle disposizioni recentemente introdotte.

### **1. NOMINA DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ**

#### **1.1. Iter di nomina**

L'articolo 31 del d.lgs. n. 151 del 2015 ha modificato l'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006 in ordine alla procedura di designazione e nomina delle consigliere e dei consiglieri di parità.

In proposito, giova ricordare che la disposizione precedente alla riforma prevedeva che sulla designazione intervenisse il parere delle commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e che a seguito di tale parere – obbligatorio ma non vincolante – si pronunciasse l’Organismo preposto alla designazione (es. Presidente, Consiglio provinciale, Giunta provinciale, Assessore con delega al lavoro, Commissario straordinario) senza necessità di esprimere – nel silenzio della norma – una valutazione comparativa (così il Consiglio di Stato con parere n. 306/2011). Sulla base di tale designazione, veniva emanato il decreto di nomina a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

La riforma degli enti territoriali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e quella delle funzioni di politica attiva del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (con particolare riferimento all’articolo 34, comma 1, lettera *e*) che abroga il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) hanno comportato la soppressione delle commissioni tripartite. Pertanto ai sensi del nuovo articolo 12, comma 3, l’ente potrà procedere alla designazione solo all’esito di una valutazione comparativa delle candidature pervenute.

Un ulteriore intervento di semplificazione ha previsto che la procedura di nomina si conclude con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la cui adozione non è più richiesto il concerto del Ministro per le pari opportunità.

## **1.2. Durata e limiti del mandato**

L’articolo 14 del d.lgs. n. 198 del 2006, come modificato dall’articolo 32 del d.lgs. n. 151 del 2015, prevede - in attuazione del principio di rotazione degli incarichi - che il mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità abbia la durata di quattro anni e sia rinnovabile per una sola volta. Ai fini della determinazione della durata complessiva del mandato andranno considerati i periodi svolti sia in qualità di consigliera o consigliere effettivo che supplente.

Per garantire l’effettiva applicazione di tale disposizione, andrà puntualmente verificata la durata complessiva del mandato delle consigliere e dei consiglieri di parità attualmente in carica (ancorché in regime di *prorogatio*) per procedere, ove necessario, alle nuove designazioni di propria competenza.

Nell’ottica di assicurare la continuità dell’azione amministrativa le procedure finalizzate al rinnovo delle nomine in scadenza dovrebbero essere avviate con il necessario anticipo, così da permettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di nominare le nuove consigliere o i nuovi consiglieri di parità senza soluzione di continuità rispetto al mandato in scadenza.

Si evidenzia, inoltre, che è stato esteso anche alle consigliere e ai consiglieri territoriali il principio secondo cui non trovano applicazione, per tali cariche, le disposizioni in materia di revoca degli incarichi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (cd. *spoil system*), garanzia già prevista per la Consigliera nazionale di parità.

## **2. RISORSE FINANZIARIE**

### **2.1. Permessi retribuiti**

Analogamente alla precedente disciplina, l’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2006, nella sua attuale formulazione, prevede per le consigliere e i consiglieri di parità nazionali e regionali la possibilità, ove lavoratori dipendenti, di usufruire di permessi retribuiti sino ad un massimo di 50 ore lavorative mensili medie. Diversamente, le consigliere ed i consiglieri di parità degli enti di aria vasta possono usufruire di permessi retribuiti entro un massimo di 30 ore lavorative mensili medie.



L'istituto dei permessi retribuiti, per le consigliere e i consiglieri di parità lavoratori dipendenti presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e, quindi, la presenza di un datore di lavoro che autorizzi l'esercizio del diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro.

Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri effettivi (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, innanzi citato).

Tale modalità di utilizzo, già riconosciuta in base alla previgente disciplina, è ulteriormente giustificata dalla previsione di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo, dove si afferma che le consigliere e i consiglieri di parità supplenti agiscono in sostituzione degli effettivi.

L'onere di rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza resta, come nella disciplina previgente, a carico dell'ente territoriale che, su richiesta dello stesso datore di lavoro, è tenuto al predetto rimborso. Non sussiste, pertanto, discrezionalità nella corresponsione di tali rimborsi, ferma restando la disponibilità finanziaria dell'ente designante che, a seguito della modifica normativa, è tenuto a farsi carico di tali oneri.

## **2.2. Indennità mensile**

L'articolo 35 del d.lgs. n. 151 del 2015 è intervenuto altresì a modificare il comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 198 del 2006, prevedendo che l'attribuzione dell'indennità mensile alle consigliere e ai consiglieri di parità, differenziata tra effettivi e supplenti, sia totalmente a carico dell'ente designante.

Il nuovo articolo 17, al comma 2, stabilisce inoltre che tale attribuzione avviene sulla base di criteri determinati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A questo proposito occorre precisare che gli importi dell'indennità mensile sono soggetti alle limitazioni di spesa e alle riduzioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **2.3. Attività delle consigliere e dei consiglieri di parità**

Il nuovo articolo 16 del d.lgs. n. 198 del 2006, conformemente alla disposizione vigente anteriormente alla riforma, stabilisce che "per lo svolgimento dei compiti" alle consigliere e ai consiglieri di parità territoriali venga assegnato un ufficio, ubicato presso il territorio di appartenenza, dotato di personale, strumentazioni e attrezzature necessarie.

Pertanto, al fine di esercitare il proprio operato le consigliere e i consiglieri di parità, che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, devono poter disporre di risorse umane e strumentali prontamente assegnate dagli enti presso cui l'ufficio è ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.

L'operato delle consigliere e dei consiglieri di parità si esplica, com'è noto, nell'assolvimento dei compiti assegnati dall'articolo 15 del d.lgs. n. 198 del 2006, nonché nell'esercizio della tutela giudiziaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

Le spese sostenute nell'esercizio delle suddette attività costituiscono oggetto di rimborso da parte dell'ente territoriale, in quanto strettamente legate all'espletamento della funzione.

Per lo svolgimento delle proprie attività le consigliere e i consiglieri di parità hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese di missione (per viaggio e soggiorno) effettivamente sostenute qualora, in ragione del loro mandato, debbano recarsi fuori del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio di appartenenza.

Relativamente ai criteri che hanno determinato limitazioni di spesa, è utile richiamare i pareri resi dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2011 e 12 maggio 2015 (allegati alla presente circolare).

In particolare, il primo di tali pareri concerne i limiti per spese di personale (articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per incarichi di consulenza, per spese

di rappresentanza e per relazioni pubbliche (articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010), nonché il rispetto del patto di stabilità interno (articolo 1, commi da 94 a 104, della legge 13 dicembre 2010, n. 220). Il secondo parere riguarda invece i divieti previsti dall'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), in merito all'applicazione delle misure di contenimento delle spesa pubblica al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Allo stato può ritenersi che, dopo le recenti modifiche normative che hanno soppresso il Fondo nazionale e posto gli oneri relativi alle consigliere e ai consiglieri di parità a carico degli enti territoriali, tali limitazioni continuano a trovare applicazione per consentire il conseguimento di risparmi di spesa nella dimensione del coordinamento della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE  
Romolo de Camillis

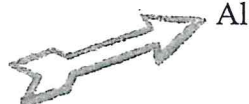


VB



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO II



Prot. n. 0081545

Rif. Prot. Entrata n. 0080683

Allegati:

Risposta a nota prot. n. 13/IV/0009154/MA005.A007  
del 27 giugno 2011

*IV*  
Roma, 10.06.2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  
Direzione Generale del Mercato del Lavoro –  
Divisione IV  
Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio  
c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche  
sociali  
Via Flavia, 6 - 00187 Roma

All'Ufficio Legislativo  
c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche  
sociali  
Via Veneto, 56 - 00187 - Roma

**Oggetto:** Fondo per l'attività delle consigliere/i provinciali di parità. Patto di stabilità  
interno e limitazioni della spesa. Richiesta di parere.

Con la nota in riferimento, codesta Divisione, al fine di acquisire le valutazioni di questa Ragioneria Generale dello Stato, trasmette copia della nota con la quale la Provincia di Napoli, con riguardo alla gestione del Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, chiede di chiarire: 1) se, alla luce della normativa vigente, le relative risorse, benché trasferite con destinazione vincolata per l'esercizio di funzioni statali, debbano essere considerate, nella predisposizione del bilancio di previsione 2011, in relazione agli obiettivi



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Arrivo - Roma, 21/07/2011

Prot. 13 / IV / 0010679 / MA005.A007



posti dal patto di stabilità interno; 2) se la gestione di tali risorse sia comunque soggetta alle limitazioni di spesa risultanti: a) dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, con particolare riferimento alla sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; b) dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, con particolare riferimento al conferimento di incarichi di consulenza, ed alle spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche.

Al riguardo, per quanto attiene al primo punto, si segnala che l'esclusione dal saldo finanziario, valido ai fini della verifica del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dalla consigliera o consigliere di parità per lo svolgimento delle proprie funzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al citato articolo 18 del decreto legislativo n. 198/2006, non può essere operata in quanto dette spese non sono comprese tra quelle la cui esclusione è espressamente prevista dai commi da 94 a 104, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che riguardano le calamità naturali, i grandi eventi, i progetti finanziati con risorse europee, etc. Si rappresenta, inoltre, che il comma 106, dell'articolo 1, della citata legge n. 220/2010 abroga tutte le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno non espressamente previste dalla legge in parola.

Ne consegue, che non può essere assentita in via amministrativa l'esclusione delle spese sostenute dalla consigliera o consigliere di parità per lo svolgimento delle funzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 198/2006, sia perché non prevista dalle vigenti norme in materia di patto di stabilità interno sia perché comporterebbe effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica con la conseguente necessità di rinvenire le adeguate risorse compensative.

Analogamente – in assenza di specifica previsione normativa di deroga - si ritiene che le citate limitazioni di spesa in materia di personale (con particolare riferimento alla

sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) e quelle disposte dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 (con particolare riferimento al conferimento di incarichi di consulenza, ed alle spese di rappresentanza o per relazione pubbliche) siano operanti nel caso di specie.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conf'o*



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
Ufficio XII

Rif. prot. entrata n. 34733 del 22/04/2015

Allegati n.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale della tutela delle  
condizioni di lavoro e delle relazioni  
industriali  
Divisione V  
Via Fornovo, 8  
00192 - ROMA

e p.c. all'Ufficio Centrale di Bilancio  
c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Via Flavia, 6  
00187 - ROMA

**OGGETTO:** Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità. Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), art. 1, commi 418-430. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 32/0007075/MA008.A005 del 13 aprile 2015 con cui codesto Ministero ha chiesto un parere sull'eventuale applicazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in relazione alla specificità del Fondo stesso.

Al riguardo, si osserva che i divieti introdotti dalla legge di stabilità per il 2015 appaiono preordinati non tanto, o non solo, al riordino delle province, quanto piuttosto a conseguire risparmi di spesa nella dimensione del coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, considerato il tenore rigoroso della disposizione che individua per le province delle regioni a statuto ordinario taluni divieti in modo assoluto, si ritiene che la

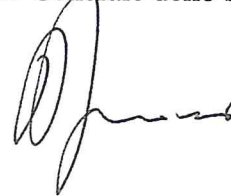


*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
Arrivo - Roma, 25/05/2015  
Prot. 32 / 0010259 / MA008.A005



possibilità, per i predetti enti locali, di effettuare spese per relazioni pubbliche e di rappresentanza, per rapporti di lavoro flessibile, per incarichi di studio e consulenza a valere sul citato Fondo non possa essere assentita in via amministrativa ma necessiti di un apposito intervento legislativo di deroga.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of connected loops and a horizontal line at the end.